

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/12/2017

**Spett.le Cliente**

***Studio Commerciale - Tributario***

***Fabrizio Masciotti***

***Dottore Commercialista e Revisore Contabile***

*Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma*

*Tel 06/41614250 fax 06/41614219*

*e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)*

**Oggetto**

***Ridotto il termine per detrarre l'Iva sugli acquisti***

*(farsi consegnare dai fornitori, entro i primi giorni di Gennaio 2018, le fatture di acquisto datate 2017, al fine di evitare il rischio di perdere il relativo diritto alla detrazione dell'Iva)*



*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa, si intende rammentarle che la c.d. Manovra correttiva 2017 (ed in particolare, l'art. 2 del D.L. 50/2017) ha apportato rilevanti novità in relazione al termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto (ossia, dell'Iva sulle fatture emesse dai fornitori, dette anche fatture passive), modificando, quindi, il comma 1 dell'art. 19 del Dpr 633/72.

In particolare, è stato disposto che, con riferimento alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio 2017, "la detrazione dell'Iva a credito (ossia sulle fatture di acquisto di beni e servizi) è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione". Prima della entrata in vigore di tale DL, si aveva un termine molto più lungo per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, infatti tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta considerato.

In altre parole, ad esempio, una fattura di un fornitore datata 28/12/2017 è detraibile al più tardi nella dichiarazione Iva afferente l'anno 2017; pertanto, se tale fattura del fornitore venisse consegnata con ritardo (ad esempio a febbraio 2018 o successivamente), la scrivente imprese sarebbe costretta a contabilizzare la fattura passiva nel 2018 (e non nel 2017) incorrendo nel potenziale disagio di non poter detrarre l'Iva esposta nella citata fattura.

Si tratta di una novità normativa che può portare un potenziale grande incremento di gettito erariale (derivante appunto dalla indetraibilità dell'Iva per tardiva consegna e quindi registrazione delle fatture di acquisto).

Pertanto, al fine di evitare disagi e imprevisti costi dovuti alla indetraibilità dell'Iva sulle fatture di acquisto datate 2017, vi abbiamo elaborato e allegato alla presente una specifica comunicazione, in formato word, che vi suggeriamo di inviare celermente a tutti i fornitori della vostra ditta, nella quale, oltre ad informarli della suddetta novità normativa, gli chiedete che:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- *le fatture emesse dal vostro fornitore entro il 31/12/2017 vi vengano consegnate (via mail e/o via posta) alla impresa scrivente entro e non oltre il 10 gennaio 2018,*
- *le fatture che vi verranno consegnate (via mail e/o via posta) dai vostri fornitori oltre il 10 gennaio 2018 (ancorché di competenza 2017), dovranno necessariamente riportare una data di emissione successiva al 31/12/2017.*

Se la vostra impresa opera in regime di liquidazione Iva trimestrale (anziché in liquidazione Iva mensile), la fattura del fornitore datata 2017 vi potrà/dovrà essere consegnata entro e non oltre fine gennaio 2018.

Per mera completezza informativa, si precisa che, *se da una parte il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto è esercitabile al più tardi nella dichiarazione Iva dell'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione, dall'altra parte, le fatture di acquisto/bollette doganali devono essere annotate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.*

Questo doppio binario temporale (termine di detrazione dell'Iva e termine di annotazione delle fatture di acquisto) impone all'Agenzia delle Entrate di esporsi a breve per dare opportune soluzioni alle questioni di coordinamento tra queste due norme.

Le suddette due differenti norme sulle tempistiche consentirebbero (almeno in teoria con non poche difficoltà pratiche), ad esempio, che la fattura di acquisto datata 31/12/2017, che il fornitore tuttavia consegna a Febbraio 2018, ancorché annotata nel registro Iva acquisti del mese di Febbraio 2018 (o del 1° trimestre 2018), senza detrarre l'Iva, è "teoricamente" (ancora) detraibile nella dichiarazione Iva per il 2017, e ciò imporrebbe sia una modifica da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello della Dichiarazione Iva con l'introduzione di campi che accolgano la detrazione dell'Iva su fatture di acquisto registrate l'anno successivo, sia un adeguamento dei software di contabilità con

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

l'introduzione di specifiche causali/codici Iva che prevedano questa possibilità di "retrodatazione" del diritto alla detrazione dell'Iva rispetto all'anno di registrazione. Di fatto, l'adozione di questa potenziale soluzione è di difficile applicazione pratica.

Anche a fronte di un auspicabile chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (probabilmente nella direzione sopra prospettata) *si ritiene, tuttavia, assolutamente opportuno, al fine di garantire il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto, di farsi consegnare all'inizio del mese di gennaio 2018 le fatture aventi data compresa nell'anno 2017, altrimenti far emettere ai fornitori con data gennaio 2018 le fatture da quest'ultimi consegnate successivamente ai primi giorni di gennaio 2018 (ancorché di competenza 2017).*

Vi terremo aggiornati su eventuali modifiche normative al riguardo.

Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

**Dott. Fabrizio Masciotti**

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it